

	<p align="center">COMUNE DI CASORATE SEMPIONE Provincia Varese</p> <p align="center">Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE C.F./P.IVA 00341710127 Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093 PEC: casoratesempione@legalmail.it Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it</p>	<p align="center">DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 19/12/2019</p>
---	--	---

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 19/12/2019

Oggetto: I.U.C. ANNO 2020: ALIQUOTA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
4	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
5	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
6	SCANELLI PAOLA	Consigliere	X	
7	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	GARZONIO MAURO	Consigliere	X	
9	TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	MARSON TIZIANO	Consigliere		X
11	GRASSO MARCO CELESTINO	Consigliere	X	
12	DE FELICE ALESSANDRO	Consigliere		X
13	POLI GIAN LUIGI	Consigliere	X	

PRESENTI: N. 11

ASSENTI: N. 2

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **VANIA PESCARIN**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASSANI DIMITRI, **Sindaco**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PUNTO 7

I.U.C. anno 2020: aliquota tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI).

DEMOLLI

I punti all'ordine del giorno 5, 6 e 7 sono quelli che riguardano le aliquote che l'ente approva ogni anno quando approva il bilancio previsionale confermando o variando quelle che sono appunto le aliquote dell'anno precedente e che riguardano sostanzialmente la IUC, quindi l'IMU, la TASI e in questo caso portiamo l'addizionale comunale dell'imposta, l'addizionale comunale Irpef.

La premessa che va fatta, e questo è il motivo per cui li discutiamo assieme, è che la legge di bilancio tuttora in itinere nei vari passaggi, ancorché pare che sia stata approvata al Senato e debba ritornare blindata alla Camera, non ci consente in questa fase di attuare quelle che sono state le variazioni che invece la legge finanziaria sicuramente porterà nel corso del 2020, in particolare alle voci delle entrate tributarie.

È noto che ci sia il disegno di accorpare i due tributi IMU e TASI in un unico tributo ma le modalità, a seguito anche delle migliaia di emendamenti che sono stati proposti e non sappiamo se e in che misura accettati, al momento ci hanno fatto riflettere, nel momento in cui abbiamo redatto il bilancio e quindi a fine novembre, su come presentarci in questa fase perché l'obbligo era quello appunto di presentare il bilancio entro il 31 dicembre ma sapevamo benissimo che i decreti attuativi o anche solo le linee di indirizzo su questo stravolgimento delle entrate tributarie non sarebbero stati pronti.

Quindi l'indirizzo che abbiamo avuto anche da pareri autorevoli, intendo anche l'ANCI e sentendo, generalmente, anche perché il problema non riguarda solo il Comune di Casorate, è stato quello di adottare praticamente lo status quo e quindi abbiamo replicato al momento le aliquote così come erano state adottate nella forma e posso aggiungere anche nella sostanza, perché abbiamo lasciato invariato ancora rispetto al 2019 sia l'addizionale Irpef, che è allo 0.8 con la soglia di esenzione a 10.000 €, quindi sotto i 10.000 € è esente, sia IMU e TASI che abbiamo riportato tali e quali, questo è così dal 2016, in attesa appunto che i dispositivi della legge di bilancio ci diano le indicazioni su come, perché il quando lo sappiamo, sarà nel corso del 2020, su come dovremo attuare questo accorpamento delle aliquote.

Dicono, e queste però sono, lo ripeto, voci che io riferisco perché parlare di numeri e dare approssimazione non è una cosa facile, dicono che comunque si tratta di un accorpamento delle aliquote e la cosa non dovrebbe tradursi con aumenti.

Va da sé che finché non abbiamo i dispositivi non possiamo dare certezze.

Siccome però lo scopo della stesura di un bilancio previsionale è quello di dare la copertura alla spesa noi una cifra abbiamo dovuto metterla e quindi abbiamo replicato semplicemente i tributi dello scorso anno.

Questo ovviamente è la premessa fondamentale.

Qui non vediamo, normalmente è un punto all'ordine del giorno, non vediamo la TARI, perché anche la TARI ha due problemi fondamentali in questa fase.

Il primo è che anche la TARI prevede nella legge finanziaria uno stravolgimento non da poco, devono riscrivere proprio le modalità per la stesura del piano finanziario e anche lì l'incognita c'è; l'altra è quella che alla data di stesura del bilancio, parliamo ricordo di fine novembre, non abbiamo la possibilità di avere i dati del nostro gestore di servizio perché la TARI è un tributo a copertura del servizio, si basa sostanzialmente, l'abbiamo sempre fatto intorno a febbraio/marzo perché prendevamo i dati fornitici come spesa dal gestore, questa era la base di calcolo, lo applicavamo alle famiglie e alle metrature e quindi la TARI 2019 era relativa ai costi 2018.

La TARI 2020 oggi non può essere già operativa perché non abbiamo ancora i costi 2019 e quindi, anche qua, qui diciamo che è stato un po' più chiaro il Governo e ha già dato indicazione di proroga del piano finanziario TARI, quindi facciamo il bilancio e anche qui per poter stanziare però l'importo di entrata e quindi garantire la copertura del servizio a bilancio abbiamo dovuto inventarci una cifra, abbiamo semplicemente replicato il servizio dello scorso anno che mi rendo conto può essere così un azzardo, però da che ce ne occupiamo i costi della TARI hanno sì delle oscillazioni, generalmente in aumento, ma sono aumenti che sono assolutamente recuperabili con una variazione di bilancio che non va ad impattare sugli equilibri.

Resta invece molto l'incognita su come impatterà la TARI sull'utenza finale in base a come verrà riscritta.

Quindi questa era una premessa su quelle che sono le aliquote.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

La sostanza è che allo stato attuale abbiamo riconfermato tutte le aliquote, quindi le aliquote dei punti 5, 6, 7 e 8 sono le stesse al momento del 2019.

Quindi se non ci sono domande propongo di votare i tre punti e lascio la parola.

GRASSO

Che dire, in questa situazione mi pare praticamente obbligato fare così, non avere certezze sicuramente porta a confermare quelli che erano le previsioni e comunque quello che è stato fatto lo scorso anno.

Io vi chiedo soltanto una cosa, prima della verifica, soprattutto riguardo IMU e TASI, non tanto per i fabbricati perché mi rendo conto che quelli che ci sono secondo me c'è poca possibilità di andare a modificare le aliquote, però sulle aree fabbricabili secondo me qualcosa va fatto perché purtroppo i valori che fanno da base imponibile per il calcolo d'imposta sia IMU che TASI sono lontani da quello che è il valore di mercato attuale e si va a pesare in maniera veramente pesante su chi possiede un terreno, che magari non necessariamente è una persona ricca e abbiente eccetera, magari l'ha ereditato dai genitori, magari c'è la perché è un valore affettivo, chi lo sa, però si trova a pagare veramente delle cifre notevoli.

Soprattutto in quei casi in cui ci sono piani esecutivi, mi viene in mente ad esempio l'ex area PEEP che durante i nostri 10 anni sembrava dovesse avere un'evoluzione, c'era stato diverso interesse che poi è scemato completamente, però in quei casi in modo particolare credo che si debba pensare di fare qualcosa o a livello di strumento urbanistico nel momento della sua revisione e comunque in base, sulla tassazione bisognerà sicuramente a mio giudizio intervenire. Grazie.

DEMOLLI

Prendiamo atto della richiesta.

Ovviamente il piano dell'IMU e della TASI sono, dicevamo, la prima fonte di, purtroppo, io parlo non da tecnico, parlo da chi cura gli aspetti economico finanziari dell'ente, e ridurre oggi la pressione fiscale è anche per noi una priorità, ovvio che deve essere, deve avere un contraltare di realizzabilità perché non possiamo permetterci di fare azzardi propagandistici finì a sé stessi.

Io auspicherei la ripresa del mercato, purtroppo però stiamo parlando sempre di ipotesi, forse ancora più ipotesi che non capire come verrà riarticolata l'IMU e la TASI però prendiamo atto della proposta.

Passerei a questo punto alla votazione dei tre punti.

SINDACO

Se non ci sono altri interventi metterei alla votazione i punti 5, 6 e 7, con votazioni singole.

...omissis...

Punto numero 7, IUC anno 2020, aliquota tributo comunale per i servizi indivisibili TASI.

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti? 2.

Votiamo anche l'immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti? 2.

Passiamo al punto numero 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, c. 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede :

“14. All'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147 :

- a) Al comma 639, le parole : “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti : “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.*
- b) Il comma 669 è sostituito dal seguente :
“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, c.2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RICHIAMATO l'art. 1, c. 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 così come modificato dalla Legge di bilancio 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che tale blocco, prorogato anche per l'esercizio finanziario 2018, è stato eliminato a partire dall'esercizio 2019.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

RILEVATO CHE:

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

VALUTATO CHE:

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti servizi indivisibili stimati in circa € 162.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2020 delle seguenti aliquote TASI:
 - aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:
 - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 - aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
 - aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri tipi di immobile (fabbricati, aree edificabili e terreni) non comprese nelle fattispecie impositive sopra indicate.

RICHIAMATI:

- la propria precedente deliberazione n. 18 del 20/04/2016 ad oggetto: *"I.U.C. Anno 2016: aliquota tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)";*
- la propria precedente deliberazione n. 29 del 28/07/2016 ad oggetto: *"Modifica Regolamento I.U.C.";*
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";*
- la propria precedente deliberazione n. 10 del 13/03/2017 ad oggetto: *"I.U.C. Anno 2017: aliquota tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)";*
- la propria precedente deliberazione n. 13 del 27/02/2018 ad oggetto: *"I.U.C. Anno 2018: aliquota tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)";*
- la propria precedente deliberazione n. 10 del 28/02/2019 ad oggetto: *"Modifica Regolamento I.U.C.";*
- la propria precedente deliberazione n. 14 del 28/02/2019 ad oggetto: *"I.U.C. Anno 2019: aliquota tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)";*
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
- l'ordinanza n. 22545/2017 della Corte di Cassazione – Sez. V – in merito alla competenza alla determinazione e modifica delle aliquote dei tributi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 dell'11.11.2019.

VISTO l'articolo 172 del D. Lgs 267/2000.

VISTO il parere dell'Organo di revisione.

ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari, ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 9 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Marco Celestino Grasso e Gian Luigi Poli), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2020 le seguenti aliquote della tariffa servizi indivisibili (TASI):

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni non compresi nella fattispecie impositive sopra individuate.

2. **DI DARE ATTO** che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015 per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi.
3. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI.
4. **DI DARE ATTO** che il gettito della TASI stimato in circa € 162.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	115.000,00
SPESE UFFICIO ANAGRAFE	47.000,00

5. **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
6. **DI DARE ATTO** che eventuali modifiche conseguenti alle disposizioni normative previste dal DDL Bilancio 2020, ora in corso di valutazione ed approvazione da parte del Parlamento, saranno recepite, regolate ed applicate nel corso dell'esercizio 2020, nei termini previsti dalla normativa stessa.
7. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione riportante il medesimo esito di quello relativo al merito del provvedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2019

DELIBERAZIONE N. 51 del 19/12/2019

**OGGETTO: I.U.C. ANNO 2020: ALIQUOTA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)**

PARERI

ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile

Parere di Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

Il Responsabile

Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- [] La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE